

Al Comune di
Sportello Unico delle attività produttive
64010 Colonnella
(comune.colonnella@pec.it)

Comunicazione vendite di fine stagione

____ I ____ sottoscritt _____
nat ____ a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____
codice fiscale n. _____
nella sua qualità di (1) _____
dell'esercizio per la vendita al dettaglio con insegna _____ ed attività in
Colonnella, via / c.da _____ di cui(2):
 all'autorizzazione n. _____ del _____,
 alla comunicazione acquisita dal Comune con prot. n. _____ del _____,

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti della Legge Regione n. 23 del 31/07/2018, Art. 45, e s.m.i.

che dal _____ al _____ effettuerà una vendita di **FINE STAGIONE**
nei locali dell'esercizio con sconti dal _____ % al _____ % .

La vendita verrà effettuata con le modalità di svolgimento previste dalla normativa in vigore.

_____, li _____

Timbro e Firma

(1) Indicare, a seconda dei casi: titolare, amministratore, ecc.
(2) Contrassegnare e completare il caso che ricorre.

Legge Regione ABRUZZO n. 23 del 31/07/2018

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 77 del 13/08/2018

.....Omissis.....

Art. 45

(Vendite di fine stagione o saldi)

1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo.
3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione ne dà comunicazione al SUAP del Comune competente, **almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 46, comma 1.**
4. I periodi di effettuazione delle vendite di cui al comma 2, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori.
5. In coincidenza di eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione.

Art. 46

(Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)

1. L'esercente che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:
 - a. il tipo di vendita che intende effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;
 - b. l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
 - c. la data di inizio della vendita e la sua durata;
 - d. la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
 - e. la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
2. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
3. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari, alle procedure esecutive, individuali, concorsuali e simili.
4. Le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie sono presentate in modo non ingannevole esplicitando:
 - a. l'indicazione del periodo e la tipologia di vendita;
 - b. gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;
 - c. gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.
5. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi inserzione pubblicitaria relativa alla composizione merceologica, alla qualità delle merci vendute, agli sconti o ribassi dichiarati.
6. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.